

FOGLIO INFORMATIVO

4u) Mutui Chirografari

Il presente foglio informativo è relativo alle operazioni non rientranti nelle fattispecie previste dal Capo I-bis e dal Capo II del Titolo VI del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993).

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

COSA SONO I MUTUI CHIROGRAFARI

Struttura e funzione economica

Il mutuo è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 anni ed un giorno a un massimo di 20 anni. Di solito viene richiesto da soggetti, anche persone giuridiche, non per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile ma per scopi diversi, come liquidità familiare, personale, aziendale, ecc. Può anche essere in convenzione. In caso di persone fisiche, l'intestatario del mutuo o, in caso di pluralità di soggetti, almeno uno dei cointestatari, alla scadenza del piano di ammortamento, non deve superare l'80° anno di età.

Il mutuo può essere assistito anche da altre garanzie concordate tra la Banca ed il cliente quali, ad esempio, la fideiussione di terzi, la cessione dei crediti, ecc.

Il cliente rimborsa il mutuo con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali o semestrali.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Mutuo a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

Per saperne di più:

La **Guida pratica al mutuo**, che aiuta a orientarsi nella scelta, disponibile sul sito www.bancaditalia.it, presso tutte le filiali e sul sito della banca www.crvolterra.it.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE***MUTUI CHIROGRAFARI A TASSO VARIABILE*****QUANTO PUÓ COSTARE IL MUTUO**
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)**massimo 1411%**

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le imposte di registrazione, se obbligatorie. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

| | VOCI | COSTI |
|-------|------------------------------------|---|
| TASSI | Durata | Massimo 20 anni Tasso di ingresso massimo 12,40. |
| | Tasso di interesse nominale annuo* | Rimborso trimestrale/semestrale: il tasso d'ingresso rimane tale per il periodo intercorrente tra la data di stipula e la fine dello stesso semestre solare (30 giugno/31 dicembre); successivamente: - ai mutui con rimborso trimestrale si applica il tasso equivalente alla media aritmetica semplice, arrotondata allo 0,10 superiore, delle rilevazioni delle medie mensili dell'Euribor 6 mesi dei primi quattro mesi di ciascuna semestralità, con decorrenza 1° gennaio o 1° luglio immediatamente successivi, ferma restando l'invariabilità della maggiorazione prevista (spread); - ai mutui con rimborso semestrale si applica il tasso equivalente alla media mensile, arrotondata allo 0,10 superiore, delle rilevazioni dell'Euribor 6 mesi del mese di dicembre per la data scadente il 30 giugno successivo e del mese di giugno per la rata scadente il 31 dicembre successivo, ferma restando l'invariabilità della eventuale maggiorazione prevista (spread). Rimborso mensile: il tasso d'ingresso rimane tale per la prima rata; con decorrenza dal primo giorno del mese successivo, si applica il tasso equivalente all'EURIBOR 6 mesi, base 365, arrotondato allo 0,10 superiore, in vigore il terzo ultimo giorno lavorativo del mese precedente ciascuna mensilità per l'applicazione alla rata scadente alla fine del mese successivo, ferma restando l'invariabilità della maggiorazione prevista (spread). La quotazione dell'Euribor sarà rilevata dalla pubblicazione effettuata a cura ATIC/MID sulle pagine del circuito Reuters (attualmente ATIB) o altro circuito analogo, nonché rilevato sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. |
| | | <p>Per tutta la durata del finanziamento, il tasso di interesse non potrà mai essere inferiore alla maggiorazione concordata ("spread").</p> |

* Nel caso di modifica della formula e/o della metodologia utilizzata dall'European Money Markets Institute ("EMMI") per il calcolo dell'Euribor ("Indice di Riferimento"), la Cassa utilizzerà l'Euribor secondo la formula e/o la metodologia tempo per tempo vigente, così come verrà definita ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1011 e successive integrazioni e/o modificazioni ("Reg. BMR"). Di talché, ogni riferimento all'Euribor presente nel contratto si intenderà effettuato con riguardo all'Euribor calcolato secondo la metodologia di volta in volta approvata.

Nel caso di mancata pubblicazione/rilevazione temporanea dell'Indice di Riferimento, verrà utilizzato l'ultimo valore disponibile dello stesso.

Nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi ("Eventi legali di Sostituzione") riguardanti l'Indice di Riferimento:

1. Non rappresentatività: l'Autorità competente per l'EMMI dichiara ufficialmente o pubblici che l'Indice di Riferimento non rappresenta più il mercato o la realtà economica sottostante e che tale rappresentatività non sarà ripristinata;
2. Liquidazione/cessazione definitiva o illimitata: l'EMMI, un soggetto che agisca per suo conto, l'Autorità competente per l'EMMI o altra autorità competente in materia di insolvenza o risoluzione dichiara ufficialmente o pubblici che, in assenza di un nuovo amministratore, si procederà alla liquidazione o alla cessazione definitiva o illimitata della fornitura dell'Indice di Riferimento o di determinate scadenze o valute per le quali tale Indice è calcolato;
3. Illegalità: l'utilizzo dell'Indice di Riferimento divenga per qualunque motivo illegale;
4. Interruzione permanente della pubblicazione/rilevazione: l'Indice di Riferimento cessa in via permanente di essere pubblicato/rilevato senza alcun preventivo annuncio ufficiale da parte dell'Autorità competente o dell'EMMI

Esso verrà sostituito dalla Cassa, salvo diversa indicazione da parte della Commissione europea o dell'Autorità nazionale competente, utilizzando l'indice di riferimento sostitutivo (l'"Indice Sostitutivo") individuato come tale dal mercato, in quanto rifletta la natura e la struttura, nonché la rappresentatività dell'Indice di Riferimento, nel rispetto del Reg. BMR. La data a partire dalla quale l'Indice Sostitutivo sarà applicato (la "Data di sostituzione") coinciderà, ove disponibile, con la data in cui l'Indice di Riferimento abbia cessato definitivamente di essere fornito o di essere rappresentativo. In mancanza, l'Indice Sostitutivo sarà applicato trascorsi 60 giorni dall'ultima pubblicazione/rilevazione dell'Indice di Riferimento.

Qualora la Commissione Europea o altra Autorità nazionale competente indichi direttamente un Indice Sostitutivo o pubblici indicazioni suppletive riguardanti l'Indice Sostitutivo indicato dal mercato o l'Indice di Riferimento (inclusi spread o aggiustamenti finalizzati a neutralizzare le eventuali differenze dell'Indice Sostitutivo individuato rispetto all'Indice di Riferimento), la Cassa applicherà l'Indice Sostitutivo indicato e/o provvederà alle modifiche in base alle indicazioni fornite.

Per maggiori dettagli sull'iter operativo seguito nell'individuazione dell'Indice Alternativo e per la relativa procedura adottata dalla Cassa si rinvia al "Piano interno in caso di variazione o cessazione degli indici di riferimento utilizzati per i contratti finanziari" pubblicato sul sito della Cassa [www.crvolterra.it] alla sezione trasparenza".

| | | | |
|-------|---------------------------------------|---|---|
| | Parametro di indicizzazione | Euribor 6 mesi base 365 | |
| | Spread | Massimo 9,20 punti. | |
| | Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso è calcolato nel medesimo modo del tasso di interesse nominale annuo, come sopra rappresentato. | |
| | Tasso di mora | Massimo 2,50 punti in più del tasso contrattualmente convenuto, senza capitalizzazione periodica. | |
| SPESE | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria | Se in convenzione: come da convenzione. Se non in convenzione: 3,00% sul capitale mutuato. Se trattasi di <u>surroga</u> , nessuna commissione di istruttoria. |
| | | Oneri Consortili | Se presenti: come quantificati dal singolo Consorzio. |
| | | Onere di mediazione * a carico del cliente richiesto dal mediatore creditizio | Massimo 2% dell'importo finanziato (si applica alle sole operazioni intermedie dai mediatori creditizi in convenzione con la Cassa) |
| | | Oneri Fondo interbancario di Garanzia su operazioni agrarie | Se presenti: 0,75% del capitale mutuato. |
| | | Altro | - Commissione su ogni contratto effettuato fuori dalle sedi dell'Istituto in presenza di personale della cassa: € 100,00; - Spese in caso di abbandono pratica: € 100,00, ad eccezione delle operazioni di surroga, oltre al recupero delle spese sostenute. |
| | Spese per la gestione del rapporto | Gestione pratica | Non previsto. |
| | | Incasso rata | <u>Massimo</u> € 3,50 (sia con addebito automatico in c/c che con pagamento per cassa) . |
| | | Invio comunicazioni | € 1,81 forfetarie per rimborso spese di produzione e invio di avviso e/o quietanza di pagamento in forma cartacea. |
| | | Accollo mutuo | € 250,00 |
| | | Sospensione pagamento rate | Non previsto, fatto salvo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. |

| | | |
|------------------------------|------------------------|--|
| | Altro | <ul style="list-style-type: none"> - Spese di scrittura contabile per accredito ed addebito in sede di liquidazione della somma mutuata: massimo € 3,50 ad operazione. - Commissione per rinegoziazione: 2% del capitale residuo; nessuna, nei casi previsti dalla legge. - Commissione omnicomprensiva di estinzione anticipata: entro 36 mesi dalla data di stipula 3%, successivamente 1,50% del capitale residuo. Qualora lo scopo del finanziamento ricada in una delle fattispecie di cui all'art.120-ter T.U.B. vale a dire acquisto e/o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, non sarà dovuta alcuna commissione. |
| PIANO DI AMMORTAMENTO | Tipo di ammortamento | Francese |
| | Tipologia di rata | Quota capitale crescente |
| | Periodicità delle rate | Mensile, semestrale, trimestrale. |

*La provvigione dell'eventuale attività di mediazione creditizia, ove prevista, viene inclusa nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

| ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO | Data | Parametro | Valore |
|--|------|------------|----------------|
| | | 02/10/2024 | Euribor 6 mesi |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

| CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA | Tasso di interesse applicato (Euribor + 4,00) | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale | Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni | Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni |
|--|---|---------------------------------|---|---|--|
| | 7,13% | 10 | €1.167,80 | €1.173,76 | €1.161,85 |
| | 7,13% | 15 | €906,11 | €913,13 | €899,12 |
| | 7,13% | 20 | €783,12 | €790,96 | €775,32 |

MUTUI CHIROGRAFARI A TASSO FISSO

QUANTO PUÓ COSTARE IL MUTUO Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

massimo 14,11%

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le imposte di registrazione, se obbligatorie. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo.

| | | VOCI | COSTI |
|--------------|---|---|---|
| TASSI | | Durata | Massimo 20 anni |
| | | Tasso di interesse nominale annuo | Massimo 12,40%. Il tasso stabilito rimane fisso per tutta la durata dell'ammortamento. |
| | | Parametro di riferimento | Nessun parametro o IRS (Interest Rate Swap) pari durata. |
| | | Spread | Massimo 9,90 punti. |
| | | Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso è calcolato nel medesimo modo del tasso di interesse nominale annuo, come sopra rappresentato. |
| | | Tasso di mora | Massimo 2,50 punti in più del tasso contrattualmente convenuto, senza capitalizzazione periodica |
| SPESE | Spese per la stipula del contratto | Istruttoria | Se in convenzione: come da convenzione. Se non in convenzione: 3,00% sul capitale mutuato. Se trattasi di <u>surroga</u> , nessuna commissione di istruttoria. |
| | | Oneri Consortili | Se presenti: come quantificati dal singolo Consorzio. |
| | | Oneri di mediazione * a carico del cliente richiesto dal mediatore creditizio | Massimo 2% dell'importo finanziato (si applica alle sole operazioni intermedie dai mediatori creditizi in convenzione con la Cassa) |
| | | Oneri Fondo interbancario di Garanzia su operazioni agrarie | Se presenti: 0,75% del capitale mutuato. |
| | | Altro | - Commissione su ogni contratto effettuato fuori dalle sedi dell'Istituto in presenza di personale della cassa: € 100,00. - Spese in caso di abbandono pratica: € 100,00, ad eccezione delle operazioni di surroga, oltre al recupero delle spese sostenute. |

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|
| Spese per la gestione del rapporto | Gestione pratica | Non previsto. |
| | Incasso rata | <u>Massimo</u> € 3,50 (sia con addebito automatico in c/c che con pagamento per cassa) . |
| | Invio comunicazioni | € 1,81 forfetarie per rimborso spese di produzione e invio di avviso e/o quietanza di pagamento, sia in forma cartacea che online. |
| | Accollo mutuo | € 250,00 |
| | Sospensione pagamento rate | Non previsto, fatto salvo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. |
| | Altro | <ul style="list-style-type: none"> - Spese di scrittura contabile per accredito ed addebito in sede di liquidazione della somma mutuata: massimo € 3,50 ad operazione. - Commissione per rinegoziazione: 2% del capitale residuo; nessuna, nei cas previsti dalla legge. - Commissione omnicomprensiva di estinzione anticipata: entro 36 mesi dalla data di stipula 3%, successivamente 1,50% del capitale residuo. Qualora lo scopo del finanziamento ricada in una delle fattispecie di cui all'art.120-ter T.U.B. vale a dire acquisto e/o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, non sarà dovuta alcuna commissione. |
| PIANO DI AMMORTAMENTO | Tipo di ammortamento | Francese. |
| | Tipologia di rata | Costante. |
| | Periodicità delle rate | Mensile, semestrale, trimestrale. |

*La provvigione dell'eventuale attività di mediazione creditizia, ove prevista, viene inclusa nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

| | Data | Parametro | Valore |
|---|------------|-------------|--------|
| ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO | 02/10/2024 | Irs 10 anni | 2,33% |
| | 02/10/2024 | Irs 15 anni | 2,43% |
| | 02/10/2024 | Irs 20 anni | 2,40% |

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

| CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA | Tasso di interesse applicato (IRS pari durata + 4,00) | Durata del finanziamento (anni) | Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale |
|--|--|--|--|
| | 6,33% | 10 | €1.126,85 |
| | 6,43% | 15 | €867,26 |
| | 6,40% | 20 | €739,70 |

PER TUTTE LE SUINDICATE FORME DI FINANZIAMENTO

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

| | Se acquistati attraverso la banca/intermediario |
|--|--|
| Istruttoria | Vedi: spese per la stipula. |
| Assicurazione infortuni e/o vita – solo su mutui ipotecari e chirografari: facoltativa . | |
| Oneri di Mediazione | Nel caso in cui il Cliente si avvalga di Consulenti Finanziari Indipendenti o mediatori è tenuto a comunicarlo alla prima occasione utile alla Cassa, la quale provvederà a comprendere il compenso del consulente nel calcolo del TAEG/TEG applicato al finanziamento richiesto |

- Imposta sostitutiva

Da corrispondersi al momento dell'erogazione, è calcolata sul capitale mutuato nella misura prevista dal D.P.R. 601/73 e successive modificazioni (0,25% o 2%); già pagata alla liquidazione dell'originario mutuo, se trattasi di surroga.

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell'istruttoria

Il tempo massimo che intercorre tra la presentazione della documentazione COMPLETA e la stipula del contratto è di massimo 60 giorni.

- Disponibilità dell'importo

Il tempo massimo che intercorre tra la stipula e l'effettiva messa a disposizione della somma è di massimo 60 giorni.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 7 giorni senza dover pagare alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto - tutto insieme - prima della scadenza del mutuo (secondo quanto previsto nel contratto di mutuo e nel relativo "Capitolato di Patti e Condizioni Generali"). Per i contratti di mutuo stipulati per finalità diverse dall'acquisto o dalla ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività economica o professionale, il Cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo pagando unicamente un compenso onnicomprensivo stabilito dal contratto, che non potrà essere superiore al 3% del capitale restituito anticipatamente.

Per i contratti di mutuo in essere, qualora lo scopo del finanziamento ricada in una delle fattispecie di cui all'art.120-ter T.U.B. vale a dire acquisto e/o ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche, vige la seguente tabella:

| | PRIMA META' PERIODO DI AMMORTAMENTO | SECONDA META' PE- RIODO DI AMMORTAMENTO | TERZ'ULTIMO ANNO | ULTIMI 2 ANNI |
|---|---|---|---------------------|------------------|
| A) Contratti di mutuo a tasso variabile | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 0,00% |
| B) Contratti di mutuo a tasso fisso stipulati prima del 1 gennaio 2001 | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 0,00% |
| C) Contratti di mutuo a tasso fisso stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 | 2,00% | 1,50% | 0,20% | 0,00% |
| D) Contratti di mutuo a tasso misto: | | | | |
| 1) stipulati antecedentemente al 1 gennaio 2001 | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 0,00% |
| 2) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 e per i quali la variazione della tipologia di tasso è prevista contrattualmente con scadenze periodiche inferiori o uguali ai 2 anni (se al momento della richiesta di estinzione anticipata il mutuo è regolato a tasso variabile) | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 0,00% |
| 3) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 e per i quali la variazione della tipologia di tasso è prevista contrattualmente con scadenze periodiche superiori a 2 anni (se al momento della richiesta di estinzione anticipata il mutuo è regolato a tasso variabile) | 0,50% | 0,50% | 0,20% | 0,00% |

4) stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 e per i quali la variazione della tipologia di tasso è prevista contrattualmente con scadenze periodiche superiori ai 2 anni (se al momento della richiesta di estinzione anticipata il mutuo è regolato a tasso fisso)

2,00%

1,50%

0,20%

0,00%

Nei casi A) e B), laddove il contratto di mutuo preveda una commissione pari o inferiore alle misure massime sopra indicate, è stabilita una riduzione ulteriore di 0,20 punti percentuali.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

nel caso C):

per i soli mutui con una penale pari o superiore all'1,25 %, la clausola di salvaguardia è di 0,25 punti percentuali

per i soli mutui con una penale inferiore all'1,25 %, la clausola di salvaguardia è di 0,15 punti percentuali

Per ottenere l'applicazione delle nuove penali – soglia, il Cliente dovrà far pervenire alla Banca una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - contenente l'attestazione dei requisiti previsti, secondo lo schema presente in ogni Filiale.

Relativamente alle **polizze a protezione del credito Payment Protection Insurance (PPI)**, in caso di **estinzione anticipata totale** del Contratto di Mutuo, ovvero nei casi di **trasferimento**, di **accollo**, di **rinegoziazione** e di **estinzione parziale** del Mutuo (nelle due ultime fattispecie nel caso in cui abbiano comportato variazioni di parametri fondamentali del Contratto di mutuo quali la modifica della durata/scadenza), la Copertura Assicurativa viene estinta dalla data di anticipata estinzione totale/trasferimento/accollo/rinegoziazione/estinzione parziale del Mutuo e la Compagnia, nel caso di **polizza con premio unico anticipato**, restituirà all'Assicurato la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduta rispetto alla scadenza originaria come da conteggio indicato nel Set Informativo specifico della polizza abbinata.

*Nei casi sopra riportati ma con pagamento del **premio di polizza con frazionamento annuale**, troverà applicazione l'art. 1896 del Codice Civile; pertanto, la Compagnia avrà diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.*

In alternativa al rimborso del premio, **sia nel caso di polizza con premio unico anticipato che con frazionamento annuale**, l'Assicurato può richiedere di mantenere in vigore la Copertura Assicurativa fino alla scadenza contrattuale inizialmente prevista alle condizioni contrattuali originarie.

In caso di **estinzione anticipata parziale** del Mutuo **senza che vengano modificati parametri fondamentali del Contratto di mutuo** (quali la durata/scadenza) e **con polizza a premio unico anticipato**, la Compagnia provvederà a rimborsare la quota parte di premio pagato e non goduto, **nella misura corrispondente alla quota estinta**: le coperture assicurative saranno prestate sulla base del nuovo piano di ammortamento del Contratto di mutuo post estinzione anticipata parziale.

*Nel caso sopra riportato ma con pagamento del **premio di polizza con frazionamento annuale**, non è previsto il rimborso della quota parte di premio annuo in corso al momento dell'estinzione parziale e il premio di polizza verrà rimodulato dalla prima annualità successiva all'estinzione anticipata parziale in considerazione della riduzione del capitale assicurato e le coperture assicurative saranno prestate sulla base del nuovo piano di ammortamento del Contratto di mutuo.*

In alternativa al rimborso parziale del premio, **sia nel caso di polizza con premio unico anticipato che con frazionamento annuale**, l'Assicurato può richiedere di mantenere in vigore la garanzia alle condizioni originariamente sottoscritte e l'indennizzo sarà determinato sulla base del piano di ammortamento originario.

Portabilità del mutuo

Attiva

Nel caso in cui la surroga in richiesta **non venga perfezionata**, il Cliente dovrà rimborsare le spese sostenute dalla Cassa stessa per la redazione della perizia tecnica.

Passiva

Il Cliente (ossia, il debitore), nel caso in cui per rimborsare il mutuo ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, non dovrà sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto manterrà i diritti e le garanzie del vecchio.

Secondo quanto previsto nel contratto di mutuo e nel relativo "Capitolato di Patti e Condizioni Generali", il trasferimento del contratto di mutuo esistente avviene alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca surrogante (ossia, la nuova banca), con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura a carico del cliente. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali. La surrogazione inoltre non comporta il venir meno dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa e non determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

E' nullo qualsiasi patto, anche posteriore alla stipula del contratto stesso, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto, con l'esclusione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse, qualora sussista un giustificato motivo. Tali modifiche unilaterali saranno comunicate dalla Banca al Cliente mediante una "**Proposta di modifica unilaterale del contratto**", con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del D. lgs. n. 385/1993 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e successive integrazioni e modificazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 7 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all'Ufficio Reclami della Cassa all'indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami risconterà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi di quanto precede, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. E' sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare -singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

GLOSSARIO

| | |
|---|--|
| Ammortamento | Processo di restituzione graduale del mutuo mediante il pagamento periodico di rate |
| Cliente consumatore | La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. |
| Commissioni | Spese per l'istruttoria della pratica |
| Imposta sostitutiva | Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. |
| Indice di Riferimento | Indica il parametro di mercato o di politica monetaria (es. <i>Euribor, Libor</i>) preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. |
| Penale soglia | Misura massima della commissione di estinzione anticipata del mutuo. |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. |
| Piano di ammortamento "francese" | Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. |
| Preammortamento | Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi |
| Prima Casa | Immobile ad uso abitativo, e relative pertinenze, per il quale ricorrono le condizioni di cui alla nota II bis dell'art. 1 della tariffa, parte I, allegata al Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131 |

| | |
|--|--|
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito. |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati. |
| Spese incasso rata | Riferite alle spese relative alla registrazione del movimento di addebito della rata in conto corrente. |
| Spread | Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. |
| Tasso di ingresso | Tasso iniziale applicato all'operazione dalla data di stipula fino alla prima variazione del parametro di riferimento. |
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. |
| Tasso di interesse nominale annuo | Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. |
| Tasso di mora | Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. |
| Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore. |
| Tasso variabile | Il tasso di interesse che varia in relazione all'andamento di uno o più parametri di indicizzazione specificamente indicati nel contratto di mutuo. |
| Tasso fisso | Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento |